



COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **77** Reg. Delib.

N.....Reg. Public.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per servizio di custodia e cura cani randagi ed autorizzazione al Sindaco per sottoscrizione.

L'anno **duemilatredici** addì **sei** del mese di **agosto** alle ore **14.00** nella sede comunale

Risultano:

	Presenti	Assenti
Sindaco PRUZZI Ermanno	Si	
Assessore CAMPORA MASSIMO	Si	
Assessore MORONI Marisa		Si
Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro	Si	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig Ermanno Pruzzi-Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per servizio di custodia e cura cani randagi ed autorizzazione al Sindaco per sottoscrizione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con legge 14.08.1991 n.281 è stata emanata la normativa quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
 - che la legge n.281/1991, come successivamente modificata dall'art.2, commi 370 e 371 della legge n.244/2007 (finanziaria 2008) stabilisce che i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedano a gestire i canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animalistiche e zoofile, o con soggetti privati che dispongano di idonea struttura e garantiscano presso tale struttura la presenza di volontari delle associazioni animalistiche e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;
 - che l'esercizio della struttura destinata a canile è subordinata al necessario nulla-osta sanitario, prescritto dall'art.24 DPR 8.2.1954 n.320;
 - che la giurisprudenza (Cass.Civ.sez.III 28.4.2010 n.10190) ha affermato che spetta al Comune la vigilanza del territorio e la cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi;
 - Vista la proposta pervenuta da parte dell'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) Sezione provincia di Pavia, in data 26.3.2013 prot. Ente n.895, integrata il 29.6.2013 prot. Ente n.1977, relativa al Servizio di custodia e cura dei cani randagi trovati sul territorio di Torrazza Coste, presso l'idonea struttura denominata "Rifugio Enpa di Pavia-Cascina Quadrifoglio" ubicata in San Genesio ed Uniti;
 - Visto lo schema di Convenzione avente ad oggetto "Capitolato di Concessione per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi ex L.281/91" composto di n.12 articoli, che prevede fra l'altro una spesa a carico del Comune di € 2 + IVA al giorno per singolo cane come per il servizio di custodia e cura, naturalmente solo per gli animali effettivamente ritrovati sul territorio del Comune;
 - Ritenuto opportuno e conveniente provvedere all'approvazione dell'atto suddetto, autorizzando, nel contempo il Sindaco pro tempore alla sua sottoscrizione;
 - Visto il BP 2013;
 - Visto il dlgs 267/2000;
- Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art.49 dlgs 267/2000-TUEL:

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Il Resp.Serv.Polizia Locale
Il Sindaco

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il Resp.Serv.Finanziario
Il Vice Sindaco

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1)di affidare all'ENPA, Sezione prov.di Pavia, il Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi reperiti sul territorio comunale di Torrazza Coste;
- 2)di approvare lo schema di Capitolato di Concessione per il Servizio di Custodia e mantenimento dei cani randagi ex L.281/91;
- 3)di autorizzare il Sindaco Pro Tempore alla sottoscrizione della Convenzione suddetta che avra' la durata di anni 3 dalla data della sottoscrizione;
- 4)di autorizzare il Responsabile del Servizio di PL ad assumere, in caso di necessita', l'impegno di spesa per il servizio, nel momento in cui dovesse essere catturato un animale vagante sul territorio comunale.

CAPITOLATO DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX L. 281/91

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del **Comune di.....** e trasportati da personale dell' Asl di Pavia al canile, come previsto dalla legge 14 Agosto 1991, n. 281.

Art.2

AGGIUDICAZIONE - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio viene aggiudicata a trattativa privata dall 'Ente Nazionale Protezione Animali - Ente Morale Onlus - Sezione di Pavia con sede in Pavia, Via Pinerolo 10/12 (di seguito indicata come concessionaria). I cani saranno ricoverati presso la Cascina Quadrifoglio - Strada per Mirabello n. 6, San Genesio ed Uniti in una struttura regolarmente autorizzata e dotata dei necessari nulla osta sanitari ed autorizzazioni comunali, in rispetto alle normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La concessionaria metterà a disposizione idoneo canile per la custodia dei cani accalappiati , provvedendo in forma corretta alla custodia e al mantenimento dei cani ricoverati, dando la disponibilità 24 ore su 24. Qualora, al momento della cattura o successivamente al ricovero, i cani in custodia dovessero presentare ferite o dovessero manifestare segni di malattia, la concessionaria provvederà alle visite veterinarie e alle cure del caso, compresi l'acquisto dei farmaci prescritti dal veterinario e la loro somministrazione. La custodia dei cani in osservazione (contumacia) dovrà essere disposta volta per volta dal Responsabile del Servizio Veterinario o suo Delegato che provvederà a dare le opportune disposizioni relative alla durata ed alle modalità.

ART.4

LA PRATICA DELL'EUTANASIA

La pratica dell'eutanasia per i cani che non siano stati rivendicati dai legittimi proprietari è effettuata ad opera del veterinario designato dal Responsabile del servizio, con metodo indolore e solo nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e cioè se gravemente malati e incurabili. Il costo di cremazione dei corpi di detti animali verrà posto a carico del comune di e se eseguito direttamente dall' Asl di Pavia i costi verranno esposti dall'Asl stessa.

Art. 5

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

L'alimentazione dei cani in custodia è approntata a cura ed onere della concessionaria e sarà costituita da idonei pasti al giorno in quantità adeguata alla taglia di ogni singolo animale, all' età e allo stato di salute. Ogni recinto deve essere dotato di recipiente con acqua potabile. I locali e le attrezzature dovranno periodicamente essere disinfettati e disinfestati.

Nel caso di ricovero di femmine che giungano al canile già gravide, il costo giornaliero del cane si stabilisce in € 3 (tre) che comprende le spese veterinarie della mamma, dei cuccioli e del cibo specifico da somministrare alla mamma prima e alla mamma e ai cuccioli quando questi saranno in grado di alimentarsi autonomamente.

I cuccioli non affidati entro il terzo mese di età saranno considerati individualmente come cani adulti

ART. 6

ACCESSO AL CANILE

L'accesso al canile deve essere consentito alle Autorità e personale comunale dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali.

ART. 7

RESCISSIONE DEL RAPPORTO

Il Comune si riserva di rescindere, in qualsiasi momento, il rapporto di convenzione qualora venissero a mancare i presupposti della stessa o dovessero decadere i requisiti igienico-sanitari degli ambienti di custodia.

ART. 8

CESSIONE DEI CANI RICOVERATI

La consegna dei cani catturati ai legittimi proprietari avrà luogo previo pagamento della spese di cattura, di ricovero e mantenimento.

Singoli privati possono ritirare gratuitamente i cani ricoverati nel canile, salvo sostenere le sole spese riferite all'anagrafe e riconoscimento, se non reclamati dai legittimi proprietari entro il termine di sessanta giorni dalla data della cattura.

Gli animali possono essere ceduti in affido secondo quanto previsto dalla legge n. 281/91, art. 2, comma 5, dalla legge regionale n. 33/2009 e dal regolamento n.2/2008

Nel caso il cane affidato venga restituito al canile dall'affidatario per qualsivoglia motivo, se la restituzione avverrà entro il termine di 1 anno dal giorno dell'affido, il cane verrà nuovamente messo in carico al Comune di accalappiamento.

ART. 9

SEGNALAZIONE DEI CANI CATTURATI

La concessionaria dovrà fare periodica segnalazione dei cani ricoverati con indicazione della razza, della presunta età e delle condizioni generali di salute di ogni singolo cane, al fine di consentire all'Ente Comunale la ricerca di affido.

ART. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula della concessione.

ART. 11

CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il costo giornaliero per la custodia e l'alimentazione di ogni singolo cane è fissato, al netto di spese d'incasso e postali in €. 2,00 (due) + IVA (21 %); eventuali costi per microchip ed incenerimenti, verranno esposte a parte e se eseguite direttamente dall'asI di Pavia, i costi verranno esposti direttamente dall'asI stessa.

Allo scadere di ogni mese è fatto obbligo alla concessionaria del servizio di consegnare al Comune di _____ documentazione tale da legittimare correttamente l'inoltro delle fatture, che

verranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

ART. 12
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che avranno a sorgere tra il Comune die la Concessionaria qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa. Foro competente è quello di Pavia.
San Genesio ed Uniti

Comune di -----
Il Sindaco

Il Presidente Enpa di Pavia
Maria Vincenza Tardino

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ 10.09.2013 _____

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, ____ 10.09.2013 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno ____ 10.09.2013 _____ in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 dlgs 267/2000-TUEL.

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL _____ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì, _____

Il Segretario Comunale